

dal predetto art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

MI IMPEGNO

- a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, le eventuali variazioni del mio reddito che fossero rilevanti ai fini della concessione del beneficio;

- ad integrare la eventuale documentazione allegata, ove il Signor Giudice lo reputi necessario, nel termine che mi sarà assegnato (art. 79, 3° co. D.P.R. n. 115/02).

Data _____

Firma _____

E' autentica* _____

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza che è in facoltà dell'Agenzia delle Entrate effettuare controlli sull'autenticità delle dichiarazioni rese per l'ammissione o il mantenimento del patrocinio dei non abbienti anche nelle autocertificazioni, e che il riscontro di eventuali falsità o omissioni è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 ad € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio.

Data _____

Firma _____

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, e di essere stato informato che le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e che i dati non verranno in alcun modo diffusi a persone o enti estranei diversi da quelli specificati.

Ravenna, li _____

Firma _____

Riferimenti normativi: D.P.R. 115/2002

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

Art. 93 (L) (Presentazione dell'istanza al magistrato competente)

1. "L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio dal magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato".

2. "L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza".

3. "Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura, si applica l'art. 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'art. 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo".

Art. 74 (L) (Istituzione del patrocinio)

1. "E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria".

Art. 91 (L) (Esclusione dal patrocinio)

1. "L'ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100" (art. 100: "nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998 n. 11, l'indagato, l'imputato o il

condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza”). Trattasi di dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76.

Art. 95 (L) (Sanzioni)

1. “La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art. 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato”.

Art. 76 (L) (Condizioni per l’ammissione)

1. “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 11.746,68” (aggiornamento presente in GU n. 24 del 30 gennaio 2021).

2. “Salvo quanto previsto dall’art. 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”.

3. “Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.

4. “Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.

Art. 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. "Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi".

* La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (art. 38, comma 3, D.P.R. 28/12/2000 n. 445: "Le istanze o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59").